

REGOLAMENTO (CEE) N. 2466/92 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 1992

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2416/92 della Commissione ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2416/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio ⁽⁴⁾ modificato dal regolamento (CEE) n.2015/92 ⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2416/92 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1992, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 agosto 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione (1)	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	36,85 (1)	
1701 11 90 910	36,32 (1)	
1701 11 90 950	(2)	
1701 12 90 100	36,85 (1)	
1701 12 90 910	36,32 (1)	
1701 12 90 950	(2)	
1701 91 00 000		0,4006
1701 99 10 100	40,06	
1701 99 10 910	41,79	
1701 99 10 950	10,29	
1701 99 90 100		0,4006

(1) Le restituzioni all'esportazione verso le Repubbliche di Serbia e del Montenegro possono essere concesse unicamente nell'ambito degli aiuti umanitari forniti da organismi caritativi che rispondano alle condizioni precisate all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio.

(2) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.